

Legge regionale 19 giugno 1985 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.

TITOLO I

INTERVENTI NEI SETTORI ECONOMICI

CAPO I

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80: << Istituzione di un fondo dirotazione regionale per interventi nel settore agricolo >>

Art. 1

Integrazioni dell' articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80

Dopo l' ottavo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è inserito il seguente comma:

<<Sono escluse dalla procedura di cui all' articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, tutte le domande per le quali viene espresso parere ai sensi del precedente comma. >>.

Art. 2

Norma modificativa ed integrativa della disciplina posta dall' articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80

Il titolo al prestito integrativo di cui alla lettera a) del primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, sorge in capo al destinatario del provvedimento di concessione ed è suscettibile di trasmissione agli eredi che sono subentrati nella proprietà delle strutture.

I prestiti integrativi previsti dalla lettera a) del primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, possono essere concessi anche a coloro che hanno acquisito o acquisiscono in proprietà dall' Ente regionale per lo sviluppo dell'

agricoltura i ricoveri per la sistemazione del bestiame realizzati ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, per un importo pari alla somma corrisposta o da corrispondere al predetto Ente.

Gli operatori agricoli potranno altresì beneficiare dei citati prestiti integrativi per la differenza tra la spesa ammessa ed il contributo eventualmente loro concesso ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9.

Nell' articolo 5, primo comma, lettera d), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, le parole << ... in essere alla data del 31 dicembre 1976 e sussistenti alla data di entrata in vigore della presente legge... >> sono sostituite dalle parole << ... in essere alla data del 31 dicembre 1984 e sussistenti alla data di presentazione della domanda... >>.

Art. 3

Modificazioni dell' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80

Nel primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è soppresso l' alinea:

<<- per quanto attiene al punto d) le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55; >>.

Nel primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, l' ultimo alinea viene così modificato: << - per quanto attiene ai punti a), d), f), i), l) e m) la Giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei prestiti o mutui. >>.

Nel secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, il riferimento << all' articolo 5 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 >> è sostituito dal seguente: << all' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 >>.

CAPO II

Disposizioni in materia di bonifica e di agriturismo

Art. 4

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002

Art. 5

Norme riguardanti i consorzi idraulici di III categoria e di miglioramento fondiario ed i consorzi idraulici di III categoria

Ai consorzi idraulici di III categoria e di miglioramento fondiario ed ai consorzi idraulici di III categoria possono essere accordate le provvidenze previste dall' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, nonché - secondo le aliquote e le disposizioni stabilite per le cooperative agricole - tutte le provvidenze contributive e creditizie previste dalla legislazione regionale per le imprese che esercitano l' attività agricola.

Nei riguardi dei consorzi di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni in materia di Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 10/1989

CAPO III

Disposizioni in materia di commercio e turismo

Art. 7

Interpretazione autentica dell' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

In via di interpretazione autentica, l' acquisto degli stabilimenti industriali che abbiano cessato l' attività, di cui all' articolo 12, terzo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, deve intendersi riferito anche all' acquisizione degli stessi tramite atti procedurali concorsuali ordinari e straordinari, ivi compresi quelli di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002

Art. 9

Integrazione della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74: << Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli - Venezia Giulia >>

Nella legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74, dopo l' articolo 2 e prima dell' articolo 3, è inserito il seguente articolo:

<< Art. 2 bis

I finanziamenti e contributi straordinari di cui alla lettera a) dell' articolo 1 possono essere concessi agli Enti indicati al precedente articolo 2 anche per l' attuazione di programmi comprendenti l' esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione su impianti, immobili ed attrezzature anche se posseduti ovvero detenuti dagli Enti medesimi sulla base di apposita convenzione stipulata con il proprietario. >>.

Art. 10

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/1997

Art. 11

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002

Art. 12

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 44/1995